

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 689-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ZUCCALÀ)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1969

Modificazione dell'articolo 1751 del Codice civile che disciplina  
la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1971

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale con sentenza n. 75 del 1968 ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2120 del Codice civile 1° comma per la parte in cui prevedeva, per il caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'esclusione del diritto del lavoratore ad una indennità proporzionata agli anni di servizio, quando la cessazione fosse dipesa da dimissioni volontarie o da licenziamento per colpa. La Corte affermava il carattere retributivo dell'indennità che costituiva parte del compenso dovuto anche se ritardato nel tempo al momento della cessazione del rapporto di lavoro e quindi il diritto del prestatore d'opera di percepirlo al momento della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.

Eguale problema si poneva per gli agenti di commercio. L'articolo 1751 del Codice civile stabilisce infatti che l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia se esso è a tempo indeterminato e si scioglie per recesso *ad nutum* dell'agente, non è corrisposta in misura proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto, così come previsto per lo scioglimento del rapporto per fatto non imputabile all'agente.

Limitatamente al punto in questione la Corte di cassazione con ordinanza del 3 luglio 1968 riteneva non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1751 del Codice civile in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione, ma la Corte costituzionale con senten-

za 25 maggio 1970 n. 75 dichiarava non fondata la questione sotto il profilo della sostanziale diversità del rapporto di agenzia rispetto al lavoro subordinato.

Il problema tuttavia rimane soprattutto ai fini dell'adeguamento del nostro ordinamento alle istanze della nostra società civile. Ora se è pacifico, come è giusto che sia, che l'indennità per lo scioglimento del contratto è dovuta in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, qualunque sia la causa, appare iniquo e non corrispondente alla dinamica dei nuovi tempi, escludere la corresponsione di detta indennità per la sola ipotesi del contratto di agenzia che venga meno per fatto dell'agente, quasi che la libera determinazione di quest'ultimo di disporre del proprio lavoro, debba subire una conseguenza « punitiva », con manifesta sperequazione di trattamento rispetto al lavoro subordinato. Ciò appare tanto più ingiusto ove si consideri che i principi relativi alla estinzione del rapporto di lavoro subordinato sono stati estesi anche al contratto di agenzia, e che le finalità del carattere retributivo della indennità non possono non riguardare anche gli agenti di commercio.

La Commissione giustizia del Senato ha, perciò, approvato ad unanimità il disegno di legge n. 689 presentato dal Governo per la modifica dell'articolo 1751 del Codice civile 1° comma, determinando così il diritto dell'agente di commercio a percepire l'indennità all'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia la causa estintiva del rapporto di lavoro.

ZUCCALA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 1751 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità ».